



STATUTO

DEL COMUNE DI VALVASONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30 novembre 2001, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24 luglio 2002.

IN VIGORE DAL 30 novembre 2002

INDICE

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1	COMUNE DI VALVASONE	Pag.	1
Art. 2	FINALITA'	Pag.	1
Art. 3	PACE	Pag.	1
Art. 4	RAPPORTI ECONOMICO – SOCIALI	Pag.	1
Art. 5	PARI OPPORTUNITA'	Pag.	2
Art. 6	TUTELA DELLA SALUTE	Pag.	2
Art. 7	TUTELA DELL' INFANZIA, DEI DISABILI, DEGLI EMARGINATI E DELLA FAMIGLIA	Pag.	2
Art. 8	ASSOCIAZIONISMO	Pag.	2
Art. 9	VOLONTARIATO	Pag.	3
Art. 10	ECOLOGIA ED AMBIENTE	Pag.	3
Art. 11	CULTURA	Pag.	3
Art. 12	LINGUA FRIULANA	Pag.	4
Art. 13	PROMOZIONE DELL' INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE	Pag.	4
Art. 14	TUTELA DEGLI EMIGRANTI	Pag.	4

TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

Art. 15	AUTONOMIA	Pag.	5
Art. 16	SEDE E TERRITORIO	Pag.	5
Art. 17	STEMMA E GONFALONE	Pag.	5
Art. 18	ALBO PRETORIO	Pag.	6
Art. 19	DIVULGAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Pag.	6

TITOLO II° FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 20	FUNZIONI	Pag.	7
Art. 21	COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	Pag.	7

Art. 22	ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO	Pag.	7
Art. 23	SVILUPPO ECONOMICO	Pag.	8
Art. 24	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE	Pag.	8
Art. 25	SERVIZI PUBBLICI LOCALI	Pag.	8

TITOLO III° FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 26	PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE	Pag.	9
Art. 27	CONVENZIONI	Pag.	9
Art. 28	CONSORZI	Pag.	9
Art. 29	FUSIONE O UNIONE DEI COMUNI	Pag.	10
Art. 30	ACCORDI DI PROGRAMMA	Pag.	10

TITOLO IV° ORGANI DEL COMUNE

Art. 31	ORGANI DI GOVERNO	Pag.	11
Art. 32	IL CONSIGLIO COMUNALE	Pag.	11
Art. 33	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Pag.	12
Art. 34	PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO	Pag.	13
Art. 35	LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO	Pag.	13
Art. 36	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	Pag.	14
Art. 37	DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	Pag.	15
Art. 38	INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO	Pag.	16
Art. 39	GRUPPI CONSILIARI	Pag.	16
Art. 40	PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI	Pag.	17
Art. 41	COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI	Pag.	17
Art. 42	COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Pag.	17
Art. 43	ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE	Pag.	19
Art. 44	INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE	Pag.	19

Art. 45	DURATA IN CARICA	Pag.	19
Art. 46	LA GIUNTA COMUNALE	Pag.	20
Art. 47	ATTIVITA' E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE	Pag.	20
Art. 48	PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	Pag.	21
Art. 49	ADUNANZE E DELIBERAZIONI	Pag.	22
Art. 50	IL SINDACO	Pag.	22
Art. 51	ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE	Pag.	23
Art. 52	ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	Pag.	24
Art. 53	VICESINDACO	Pag.	25
Art. 54	ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI	Pag.	25
Art. 55	DELEGHE ED INCARICHI	Pag.	25
Art. 56	CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE	Pag.	26
Art. 57	DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE	Pag.	27
Art. 58	MOZIONE DI SFIDUCIA	Pag.	27
Art. 59	PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI	Pag.	27

TITOLO V°
FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 60	ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	Pag.	28
Art. 61	RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI	Pag.	28
Art. 62	CONSULTE TECNICHE DI SETTORE	Pag.	28
Art. 63	FORME DI CONSULTAZIONE, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE	Pag.	29
Art. 64	AZIONE POPOLARE	Pag.	29
Art. 65	FORUM DEI CITTADINI	Pag.	30
Art. 66	PROCEDURE DI CONCILIAZIONE	Pag.	30
Art. 67	CARTE DEI DIRITTI	Pag.	30
Art. 68	REFERENDUM CONSULTIVO	Pag.	30
Art. 69	DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE	Pag.	31
Art. 70	DIFENSORE CIVICO INTERCOMUNALE	Pag.	31

**TITOLO VI°
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

Art. 71	SEGRETARIO COMUNALE	Pag.	32
Art. 72	FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE	Pag.	32
Art. 73	IL VICE SEGRETARIO	Pag.	33
Art. 74	DIRETTORE GENERALE	Pag.	33
Art. 75	ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	Pag.	34
Art. 76	REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	Pag.	35
Art. 77	RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	Pag.	35
Art. 78	INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE	Pag.	36
Art. 79	TERMINI DEL PROCEDIMENTO	Pag.	36
Art. 80	MOTIVAZIONE DEI PROCEDIMENTI	Pag.	36
Art. 81	CONFERENZA DEI SERVIZI	Pag.	36

**TITOLO VII°
FINANZA E CONTABILITÀ**

Art. 82	FINANZA LOCALE	Pag.	38
Art. 83	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Pag.	38
Art. 84	DEMANIO E PATRIMONIO	Pag.	39
Art. 85	REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	Pag.	40

**TITOLO VIII°
NORME FINALI**

Art. 86	STATUTO COMUNALE	Pag.	42
Art. 87	REVISIONE DELLO STATUTO	Pag.	42
Art. 88	REGOLAMENTI	Pag.	43
Art. 89	NORME ABROGATIVE	Pag.	43
Art. 90	ENTRATA IN VIGORE	Pag.	44

Presentazione

Il 24 aprile 1369, la Comunità Valvasonese si era dotata di uno statuto (rimasto in vigore fino al 1797) al fine di regolare la vita sociale e le attività economiche di quel tempo.

A distanza di secoli e precisamente il 15 gennaio 1992, in osservanza alla legge n. 142 dell'8 giugno 1990 sull'ordinamento delle Autonomie locali, gli Amministratori Comunali approvarono lo Statuto.

Oggi, 30 novembre 2001, il Consiglio Comunale riunito in seduta straordinaria, in osservanza al DLGS del 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali, ha approvato il nuovo "Statuto".

Per lo studio e la stesura di questo documento è stata nominata dal Consiglio Comunale un'apposita Commissione composta dal Vice Sindaco Maurizio Bellot e dai Consiglieri: Enzo Gisonni, Markus Maurmair ed Elio Poniz, i quali si sono avvalsi della competente collaborazione del Segretario Comunale dr. Vincenzo Greco.

Redigere questo Statuto non è stato facile, in quanto numerose sono le variabili che caratterizzano il tessuto sociale, economico e politico nella nostra realtà locale.

Nonostante le limitazioni ad una vera autonomia, giustamente e fortemente rivendicata dalla stragrande maggioranza delle Amministrazioni Locali, riteniamo, tuttavia, che il minuzioso lavoro svolto dalla Commissione abbia dato buoni frutti.

L'adozione di questo importante documento, composto da n. 90 articoli, permetterà agli Amministratori di svolgere al meglio il mandato affidato loro dagli elettori e ai Cittadini garantirà la partecipazione all'attività dell'Ente, la trasparenza nella gestione della cosa pubblica e la consultazione popolare. Permetterà infine, la promozione o il consolidamento di forme di collaborazione con altre realtà vicine, nonché con le numerose ed attive associazioni di volontariato presenti nel nostro territorio, o altre ad esse collegate.

Concludo ringraziando i membri della Commissione per la dedizione con cui hanno affrontato questo importante impegno, unitamente a tutti i colleghi Consiglieri Comunali, per la loro fattiva collaborazione.

A tutti noi Valvasonesi, ora, il compito di farlo "vivere" attraverso le forme di partecipazione popolare diretta in esso contenute. Lo scopo che ci prefiggiamo è di avviare un confronto sereno e democratico che ci permetterà di proseguire nella strada che porta al raggiungimento del pieno sviluppo sociale, culturale ed economico per tutta la nostra Comunità.

Valvasone, 30 novembre 2001

IL SINDACO
Luigi Bortolussi

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 COMUNE DI VALVASONE

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia, attraverso lo Statuto ed i Regolamenti, costituisce il principio che guida la formazione dell'ordinamento generale del Comune.
2. Il Comune di Valvasone è ente autonomo nell' ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. La Comunità di Valvasone ed i suoi Organi elettivi, fanno propri i principi sanciti dalle leggi di riforma e, al fine di garantire un servizio adeguato agli abitanti del territorio, indirizzano la propria organizzazione alle esigenze di efficacia, efficienza, economicità e sussidiarietà.

Art. 2 FINALITA'

1. Il Comune di Valvasone rappresenta la propria comunità, senza distinzioni di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali e fisiche; ne tutela la salute, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico sia preservando i valori del proprio territorio e della propria cultura sia ricercando forme di intesa e collaborazione con le forze sociali, culturali ed economiche nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto.

Art. 3 PACE

1. Il Comune di Valvasone riconosce nella pace un diritto innato fondamentale di tutte le persone e di tutti i popoli e promuove ogni forma di cooperazione, incontro e reciproca conoscenza, a partire dai popoli più vicini.
2. Il Comune di Valvasone dichiara il proprio territorio denuclearizzato.

Art. 4 RAPPORTI ECONOMICO – SOCIALI

1. Il Comune di Valvasone sostiene gli organismi di decentramento e le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento. Promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei

programmi, nonché con la gestione dei servizi. Persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla gestione della cosa pubblica, nel rispetto della libera iniziativa privata. Riconosce la funzione sociale della cooperazione e dell' iniziativa economica.

Art. 5 PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune di Valvasone concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze definite dalle leggi in vigore, il diritto delle donne alle pari opportunità. Attua tutte le azioni ritenute idonee ad eliminare gli impedimenti che, di fatto, ne limitino la realizzazione. Adotta tutte le misure utili a valorizzare la presenza ed i contributi specifici delle donne nella collettività.

Art. 6 TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune di Valvasone concorre a garantire, nell' ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela delle classi sociali più deboli ed in particolare della maternità, della prima infanzia, degli anziani, della sicurezza e della salubrità dell' ambiente e del posto di lavoro, anche mediante apposita politica di prevenzione.

Art. 7 TUTELA DELL' INFANZIA, DEI DISABILI, DEGLI EMARGINATI E DELLA FAMIGLIA

1. Il Comune di Valvasone assume la tutela dei diritti dell' infanzia, dei disabili e degli emarginati come uno degli elementi di riferimento della propria azione amministrativa anche attraverso l' adozione di specifiche carte di diritti.
2. Il Comune opera per l' attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo agli anziani, ai minori, agli invalidi, ai disabili, agli emarginati ed ai cittadini stranieri residenti nel proprio territorio.
3. Il Comune riconosce e tutela la famiglia quale struttura sociale primaria. Predisponde e promuove azioni e servizi per superare situazioni di disagio e per favorire il libero svolgimento delle riconosciute funzioni sociali.
4. Il Comune di Valvasone istituisce, se del caso, consulte permanenti sia per lo sviluppo delle forme di volontariato in grado di occuparsi delle diverse problematiche sociali, sia per la tutela della famiglia ed eventuale affidamento dei minori. Vigila per ricondurre nella norma eventuali situazioni deviate, utilizzando tutti gli strumenti in suo potere.

Art. 8 ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune di Valvasone considera l' associazionismo una delle forme più significative di

espressione sociale, radicate nella propria popolazione e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue manifestazioni.

Art. 9 VOLONTARIATO

1. Il Comune riconosce e valorizza la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di ordine sociale, civile e culturale.

Art. 10 ECOLOGIA ED AMBIENTE

1. Il Comune tutela e valorizza l'ambiente considerato nella sua accezione più' ampia, e cioè come valore naturalistico, paesaggistico, fisico e sociale, quale patrimonio comune da garantire nel presente per trasmetterlo, migliorato, alle generazioni future
2. In considerazione delle sue peculiarità fisiche e storiche il Comune, per la tutela dell'ambiente, adotta ogni misura idonea a conservarlo e difenderlo. Predispone ed attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause e prevenire ogni possibile ragione e tipologia di inquinamento delle acque, del terreno e dell'atmosfera.
3. Il Comune di Valvasone, nell'ambito delle proprie competenze, amministra le parti del territorio soggette a diritto di uso civico. Ne regola l'uso e tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale, linguistico, architettonico ed urbanistico, anche in collaborazione con la Provincia e la Regione, nelle forme e modi previsti dalla legge, favorendone il godimento da parte della collettività e provvedendo al risanamento delle zone degradate.
4. Il Comune promuove la conoscenza dei valori del proprio territorio per preservarli, valorizzarli, integrarli con le attività umane perseguendo il contemperamento delle esigenze ambientali con quelle dello sviluppo economico e sociale.
5. Il Comune di Valvasone, promuove la costituzione e il funzionamento di organismi associativi che operino per la valorizzazione del patrimonio culturale locale. Ne favorisce l'attività con la collaborazione dei propri servizi, ed eventualmente anche con l'adozione o con la stipula di appositi atti, per il perseguimento di specifiche finalità di ricerca, documentazione, conservazione e valorizzazione

Art. 11 CULTURA

1. Il Comune di Valvasone riconosce la cultura come elemento fondamentale ed irrinunciabile della personalità umana; a tal fine promuove e potenzia iniziative pubbliche e private nell'ambito del proprio tessuto sociale anche attraverso iniziative sul piano nazionale ed internazionale.

Art. 12
LINGUA FRIULANA

1. Il Comune di Valvasone assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana come portato storico della comunità locale e quale principio fondamentale di specialità. Ne promuove lo studio, l' uso, la diffusione e ne accoglie l' utilizzo accanto alla forma in lingua italiana, nella toponomastica, nei rapporti dell'Amministrazione con i cittadini e nelle altre forme stabilite dalle leggi regionali e nazionali.
2. Il Comune promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sostenendo le attività delle associazioni e degli organismi operanti nel settore della cultura locale, con specifico riguardo alle forme di collaborazione con la Regione e la Provincia.

Art. 13
PROMOZIONE DELL' INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE

1. Il Comune di Valvasone partecipa alla costruzione di una cultura europea, condividendo i principi di unità e di collaborazione tra comunità locali per creare, nell' interesse dei propri cittadini, un' Europa democratica, non violenta e federalista. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico - istituzionale a carattere internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con altri enti sia da parte del Comune, sia da parte di realtà associative operanti nel territorio comunale.

Art. 14
TUTELA DEGLI EMIGRANTI

1. Il Comune volge particolare attenzione alle problematiche dei concittadini emigrati, promuovendo contatti con la terra d' origine, nelle forme opportune, nonchè favorendo il reinserimento sociale all' atto dell' eventuale rientro nella comunità locale.

TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

Art. 15 AUTONOMIA

1. Il Comune di Valvasone è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell' ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune di Valvasone è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso attività adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. L' organizzazione amministrativa delle strutture comunali è improntata sui principi di efficienza, efficacia ed economicità. Con apposito regolamento che disciplina tale istituto sono individuati i singoli responsabili e le relative fasi procedurali.
4. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l' effettiva partecipazione di tutti i cittadini all' attività politica ed amministrativa dell' ente secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione

Art. 16 SEDE E TERRITORIO

1. Il Comune ha sede nel centro abitato di Valvasone ove è ubicata la sede municipale.
2. La circoscrizione del Comune di Valvasone è costituita dal capoluogo e dalle seguenti località: Casamatta, Fornasini, Grava, Majaroff, Ponte Delizia, Pozzodipinto, San Gaetano, Sassonia, Tabina, Torricella.
3. Il territorio comunale si estende per 17,86 chilometri quadrati ed è confinante con i comuni di San Martino al Tagliamento, Sedegliano, Codroipo, San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Arzene.
4. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 17 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone la cui utilizzazione è disciplinata da apposito regolamento.
2. Lo stemma, concesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con provvedimento in

data 29 luglio 1923 e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 1 agosto del 1923, è uno scudo sannitico al cui interno, a forma di croce, vi è una pezza onorevole di primo ordine, in oro, orlata di rosso, su campo argento. Su entrambi i cantoni della punta, del medesimo metallo della croce, pure orlata di rosso, è accostata la lettera "V". Allo scudo, sostenuto da fronde, a destra di alloro ed a sinistra di quercia al naturale, tra loro legate alla punta da fettuccia in argento, è sovrapposta la corona di comune. In basso, su fettuccia d'oro orlata di rosso, con estremità bifide e svolazzanti in bande simmetriche, in lettere maiuscole romane, si legge il motto "UNIVERSITATIS VALVASONIS".

3. Il Gonfalone è un drappo di colore azzurro, riccamente ornato da ricami d'argento, nel cui centro, ricamato, è caricato lo stemma del Comune. Sopra lo stemma, in lettere maiuscole romane, l'iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI VALVASONE". Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale, sormontata da una freccia metallica argentata, è ricoperta di velluto azzurro con bullette pure argentate e poste a spirale.
4. Dello Stemma e del gonfalone è vietato l'uso per fini commerciali e politici.

Art. 18 ALBO PRETORIO

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Tutte le deliberazioni del Comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, secondo specifiche disposizioni di legge.
4. All'albo pretorio dovranno essere pubblicati gli atti fondamentali dei consorzi dei quali il Comune di Valvasone fa parte.

Art. 19 DIVULGAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune può avvalersi, oltre che dell'Albo pretorio, anche di altri spazi, pubblici e privati, per favorire la conoscenza della propria attività amministrativa. A tale scopo potranno essere utilizzati strumenti informativi di varia natura.

TITOLO II° FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 20 FUNZIONI

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell' assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate il Comune attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti autorizzati.

Art. 21 COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce servizi elettorali di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di governo trattandosi di compiti autoritativi e pubblici propri dello Stato.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 22 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali. Promuove iniziative al fine di assicurare il diritto all' abitazione.
2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
5. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le

violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 23

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Il Comune tutela e favorisce lo sviluppo della piccola e media impresa e dell'artigianato, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività favorendone l'associazionismo al fine di consentirne una vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Il Comune preserva le aree idonee ad un proficuo sviluppo delle attività agricole favorendo un assetto fondiario che consenta una agricoltura dinamica e di qualità, pur nella salvaguardia dei pregi territoriali ed ambientali.
4. Il Comune sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 24

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE

1. Il Comune di Valvasone concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Provincia e la Regione e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed il piano di intervento settoriale del proprio territorio.
3. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini.
4. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 25

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici di propria competenza secondo la previsione normativa degli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell' art. 35 della Legge n. 448/2001.

TITOLO III° FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 26 PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

1. L' attività del Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d' interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Il Comune sviluppa rapporti con gli enti locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

Art. 27 CONVENZIONI

1. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, promuove la collaborazione, il coordinamento e l' esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l' esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni, che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dal Consiglio comunale.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l' esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all' accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all' accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 28 CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra enti locali per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l' istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell' articolo precedente. Quando gli enti locali intendono gestire attraverso il modulo consortile una pluralità di servizi il consorzio assume carattere polifunzionale.
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. Il Consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Art. 29
FUSIONE O UNIONE DEI COMUNI

1. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, previa consultazione referendaria, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla Legge Regionale vigente in materia, fusioni o unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 30
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere di interventi di interesse pubblico, nonché l'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'attività della Regione, degli enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo di programma trova regolamentazione nelle norme regionali in materia.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO IV° ORGANI DEL COMUNE

Art. 31 ORGANI DI GOVERNO

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.
2. Spetta agli Organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo Statuto, per la realizzazione di una efficiente ed efficace forma di governo della collettività, regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli Organi elettivi.
4. Il comportamento degli amministratori, nell' esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all' imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili degli uffici.

Art. 32 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale, è eletto a suffragio universale e rappresenta la collettività comunale, individua ed interpreta gli interessi generali della Comunità, determina l' indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, ne controlla l' attuazione, ha autonomia organizzativa e funzionale ed adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.
2. La candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale sono stabilite dalla legge.
3. L' elezione e la durata in carica del Consiglio Comunale, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, e in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione; tale diritto è condizionato dall'accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità in conformità alle leggi vigenti.
5. In caso di sospensione di un Consigliere ai sensi delle leggi vigenti, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior

numero di voti. La supplenza ha termine dopo la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto; quest'ultima procedura è voluta anche per surrogare il Consigliere che durante il mandato abbia lasciato il seggio per qualsiasi causa.

6. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo e dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
8. I Consiglieri possono usare, nelle sedute consiliari, la lingua friulana. Qualora il Segretario comunale ovvero uno o più membri dell'Organo collegiale dichiarino di non conoscere la lingua friulana, verrà garantita una immediata traduzione in lingua italiana con apposito personale. La verbalizzazione ufficiale deve essere sempre fatta in lingua italiana.
9. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto. A tal fine approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 33

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale salvo i casi nei quali la presidenza, ai sensi di legge, spetta ad altro membro del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza viene assunta dal Vice Sindaco o dall'Assessore legittimato per delega o per anzianità, comunque chi presiede il Consiglio Comunale deve essere sempre un Consigliere. In caso anche di loro assenza presiede il Consigliere anziano.
2. Consigliere anziano è colui che tra gli eletti ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco e, a parità di voti, il più anziano d'età. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo gli stessi criteri, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio Comunale, vengono attuate le procedure sostitutive da parte degli organi competenti come previsto dalla vigente Legge Regionale in materia.

Art. 34
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci giorni successivi dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco dichiarandone la ineleggibilità o la incompatibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla loro surroga. Il Consiglio provvede alla convalida degli eletti dopo aver sentito i capigruppo consiliari.
3. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta si provvede alla surroga di eventuali Consiglieri che abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione e prima della convalida.
4. La seduta procede con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 35
LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio comunale per l'approvazione entro centoventi giorni dall'insediamento.
2. Il documento, contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi, è messo a disposizione dei Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
3. Il documento approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico ed amministrativo del Consiglio.
4. L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.
5. Con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del

Sindaco e della Giunta.

6. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
7. Al termine del mandato il Sindaco ha la facoltà di presentare all'Assemblea consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 36

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da un regolamento approvato al proprio interno con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, secondo i principi stabiliti nei punti seguenti:
 - a. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco che forma l'ordine del giorno nei termini e nelle modalità stabilite dal Regolamento
 - b. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno: una per deliberare il Bilancio di previsione, l'altra il Rendiconto della gestione. Si riunisce in sessione Straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno per determinazione del Sindaco. Il Consiglio si riunisce inoltre, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 - c. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che la legge non stabilisca un quorum strutturale specifico.
 - d. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti salvo che la legge o lo Statuto non prescrivano maggioranze diverse
 - e. Le votazioni si effettuano con voto palese, salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento non prevedano diversamente
 - f. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salve le eccezioni previste dal Regolamento
 - g. Alle sedute del Consiglio comunale è prevista la partecipazione obbligatoria, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione del Segretario comunale. L'obbligo di astensione dal prendere parte alle deliberazioni cui si è interessati si estende al Segretario che viene sostituito nelle sue funzioni da un Consigliere incaricato dal Sindaco.

Art. 37
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato e non può essere perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, fatta comunque salva la responsabilità civile e penale ai sensi delle leggi vigenti.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni o comitati nei quali vengono nominati.
3. I Consiglieri che non intervengono in adunanza per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina ed infine, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato, delibera in merito.
4. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale ed hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria ed alla stessa il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni. Il diritto di iniziativa si esercita sia sotto forma di presentazione di specifica proposta di deliberazione sia sotto forma di emendamento.
5. I Consiglieri possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente. Detti incarichi avranno solo valenza interna e verranno attribuiti soltanto con finalità consultive.
6. Per l'espletamento del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie che ritengono necessarie.
7. I Consiglieri possono richiedere il controllo di legittimità relativamente agli atti di cui alla vigente normativa regionale in materia di controllo.
8. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno.
9. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione

immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell' amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

10. I Consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, a esazioni di diritti, a somministrazione di appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
11. Al Sindaco, nonchè agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
12. L'imposizione all'astensione cui i due punti precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
13. E' fatto divieto al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
14. L'assunzione della carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con le cariche di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale.
15. Nel caso di sospensione cautelativa di un Consigliere comunale adottata dall' autorità preposta, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione nelle forme di legge. Nel caso di decadenza si procede alla surroga.
16. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell' ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d' atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l' ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento.

Art. 38

INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO

1. La legge stabilisce i casi di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza di diritto alle cariche di cui all'Art. 31.

Art. 39

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti, e ne danno relativa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale in forma scritta prima della prima adunanza del nuovo Consiglio comunale.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l' esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza

numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni e le attribuzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 40

PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione di Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno, secondo le norme previste dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 41

COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Le commissioni consiliari sono costituite con il criterio della rappresentanza proporzionale.
2. Per le commissioni aventi funzioni di controllo, di indagine e di inchiesta, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Il Sindaco e gli assessori non possono farvi parte così come i Consiglieri che si trovano nella condizione di essere oggetto dell'indagine o dell'inchiesta in corso.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata di ogni commissione verrà disciplinata con apposito regolamento.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 42

COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune ed ha competenza limitatamente a quanto previsto dalle vigenti normative. In particolare ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a. statuti dell' ente e delle aziende speciali, regolamenti salva la competenza della Giunta relativamente all' adozione dei regolamenti sull' ordinamento degli uffici e dei servizi.
 - b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c. convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell' ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h. contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - k. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all' adeguamento e alla verifica periodica dell' attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti o allegati alla deliberazione.
6. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo le disposizioni di legge e diventano eseguibili ai sensi di legge.

Art. 43

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori. La revoca è sinteticamente motivata anche solo con riferimento al venire meno del rapporto fiduciario tra Sindaco ed Assessore.

Art. 44

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 45

DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 46
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo dell'Ente, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, opera tramite deliberazioni collegiali ed informa la propria attività ai principi della collegialità, efficienza e trasparenza.
2. Si compone del Sindaco, che la convoca e la presiede, e fino ad un massimo di quattro assessori, scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, aventi i requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Per la nomina del Vice Sindaco è richiesto il requisito dello "status" di consigliere comunale.
3. Il possesso dei requisiti per la carica di assessore e di Vice Sindaco di cui al precedente comma è verificato dal Consiglio con la medesima procedura seguita per la convalida dei consiglieri.
4. La presenza di assessori esterni al Consiglio comunale, che non può superare le due unità, non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta.
5. Gli assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
6. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni ed interpellanze.
7. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica, salvo diversa decisione della Giunta stessa, ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la facoltà di invitare alla seduta altri membri esterni per argomenti di specifica competenza.
8. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
9. Il Segretario prende parte all'attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti l'organizzazione ed il funzionamento della gestione amministrativa

Art. 47
ATTIVITA' E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. La loro attività, promossa e coordinata dal Sindaco, è preparatoria dei lavori della Giunta. Nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali del Comune approvati dal Consiglio. Forniscono al Segretario comunale le direttive per la predisposizione dei

programmi e dei progetti-obiettivo da sottoporre all'esame degli Organi di governo.

2. In particolare:

- a) La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale
- b) La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell' articolo 107, commi 1 e 2 del T.U., nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell' attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- c) E' di competenza della Giunta l' adozione dei regolamenti sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- d) predispone il bilancio preventivo ed il Rendiconto della gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Determina le aliquote dei tributi. Adotta in via d' urgenza le deliberazioni relative alle variazioni di bilancio e allo storno di fondi sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
- e) fornisce ai responsabili dei servizi direttive in merito ai progetti di intervento, affidamento delle procedure, nomina di legali che rappresentano il Comune in vertenze in cui il Comune stesso è attore o convenuto;
- f) deliberare la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti;

3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco che comunica al Consiglio comunale le deleghe concesse ai singoli assessori e le successive modifiche.

4. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

5. La Giunta può adottare un regolamento per l' esercizio della propria attività.

Art. 48

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo politico, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 49

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco ogni qual volta si renda necessario o lo reputi opportuno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
2. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo le disposizioni di legge e diventano eseguibili ai sensi di legge.
3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo Statuto o dal regolamento
4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco, i responsabili degli uffici e dei servizi, consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.
5. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il Segretario comunale non partecipa alla seduta quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un assessore indicato dal Sindaco.

Art. 50

IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'Organo di direzione politica e di sintesi dell'attività di governo dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione comunale e rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. Egli ha facoltà di delega e garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio comunale.
2. Quale Presidente del Consiglio comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il Regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività dei singoli Assessori per sottoporli alla Giunta.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con stemma della Repubblica e stemma del Comune da portarsi a tracolla.
5. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, lo Statuto comunale e di agire per il bene di tutti i cittadini.

Art. 51

ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Sindaco:

- a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta fissandone i rispettivi ordini del giorno; assicura il regolare svolgimento delle rispettive sedute e provvede alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- b) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite delegate o trasferite al Comune;
- c) esercita le azioni possessorie e cautelari nell' interesse del Comune;
- d) provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini previsti da disposizioni normative;
- e) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne nomina i responsabili, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, impartisce le direttive al Segretario comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli Organi di governo, sul livello di qualità dei servizi comunali e sul ritmo di utilizzo della globalità delle risorse.
- f) In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta, quale rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili e urgenti in materia. Negli altri casi l' adozione dei provvedimenti d' urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato, alla Regione o alla Provincia in ragione della dimensione dell' emergenza.
- g) In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
- h) Coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell' ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d' intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l' espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 52
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica e di promozione e tutela ambientale;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 - e) in casi di emergenza, connessi con il traffico o l'inquinamento atmosferico ed acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, alla modifica degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e sicurezza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati a cui fossero incorsi;
4. Il Sindaco promuove il servizio di protezione civile adottando anche provvedimenti contingibili ed urgenti in tale materia intesi all'organizzazione ed all'impiego di strutture, mezzi e potenziale umano per esigenze di pronto intervento che permettano di far fronte ad eventuali calamità naturali, accidentali e sociali.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
7. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza

Art. 53 VICESINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporanei e qualora si verificano le condizioni che comportino nuove elezioni per dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso. Nei casi descritti surroga il Sindaco sia quale Capo dell'amministrazione sia quale Ufficiale di governo.
2. In caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita tutte le funzioni l'assessore più anziano di età.

Art. 54 ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi a funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Eventuali modificazioni cui ai commi precedenti sono disposte in forma scritta e comunicate al Consiglio Comunale.
4. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
5. Nelle attribuzioni delle funzioni il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario o ai Responsabili dei servizi.

Art. 55 DELEGHE ED INCARICHI

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori, ovvero a diverso organo, eventualmente individuato dalle disposizioni di legge in vigore, l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate

materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega, obbligatoriamente prodotto in forma scritta, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe sono comunicate al Consiglio Comunale.
10. Il Sindaco può attribuire ai Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
11. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 56

CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono acquisite al protocollo del Comune e presentate al Consiglio comunale che ha l'obbligo di riunirsi entro dieci giorni. Esse diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio, a seguito delle dimissioni del Sindaco, è disciplinato dalle leggi vigenti.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta che resta in carica sino all' insediamento della nuova.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso degli Assessori, Il Sindaco provvede alla loro surroga e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima

seduta successiva alla nomina.

6. Le dimissioni degli Assessori comunali sono presentate per iscritto al Sindaco ed acquisite al protocollo del Comune. Esse sono irrevocabili ed efficaci sino dalla data della loro presentazione.

Art. 57

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore viene disciplinata dalla legge.

Art. 58

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario comunale ne riferisce all'autorità competente affinché provveda alla convocazione.

Art. 59

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve presentare al Segretario comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale. In particolare devono essere messe in evidenza le spese previste per la lista nel suo insieme e quelle di ogni singolo candidato, indicando le relative fonti di finanziamento. Le dichiarazioni sono rese pubbliche ed affisse all'Albo Pretorio del Comune per tutta la campagna elettorale.
2. Nel corso della seduta successiva a quella di insediamento, il Sindaco ed i candidati sindaci nominati consiglieri presentano una dichiarazione sul consultivo delle spese cui al punto precedente. Le dichiarazioni sono rese pubbliche ed affisse all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

TITOLO V° FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 60 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla propria attività.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l' informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l' istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con i mezzi di comunicazione di massa
3. La partecipazione popolare può esprimersi anche attraverso l'istituzione di consulte, alle quali saranno chiamati singoli cittadini, la cui organizzazione sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 61 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di solidarietà, di salvaguardia dell' ambiente naturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. Il Comune riconosce le associazioni operanti nel Comune quando queste sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite dall'apposito regolamento
3. La valorizzazione delle libere forme associative, purché rette da uno statuto o da una provata attività, avviene mediante concessione di contributi finanziari, concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale ed erogazione di servizi, previe apposite convenzioni, in conformità al regolamento apposito.
4. Il Comune può affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti, l'organizzazione di manifestazioni e servizi anche assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale.

Art. 62 CONSULTE TECNICHE DI SETTORE

1. Il Consiglio comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.
2. Sono chiamati a far parte delle Consulte, in relazione alla materia assegnata, i

rappresentanti delle associazioni interessate, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti nella materia oggetto dell'attività delle consulte.

3. Possono essere istituite altresì consulte di frazione al fine di collaborare con l'Amministrazione per la soluzione dei problemi o per l'attivazione di servizi legati alle esigenze delle frazioni stesse.

Art. 63

FORME DI CONSULTAZIONE, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini in forme differenziate ed articolate. Tali forme devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli Organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengono opportuno, su problemi specifici o di interesse particolare.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli Organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi, alle quali viene data risposta attraverso un atto scritto. L'atto scritto deve essere notificato ai singoli, e se associati al primo firmatario, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione. Nel caso in cui sia opportuno o necessario acquisire pareri o consulenze esterne il termine decorre dal loro ricevimento.
3. Il Sindaco, esperite le necessarie valutazioni circa l'ammissibilità della proposta, istanza o petizione, la propone, qualora la ritenga idonea, all'esame del Consiglio comunale o della Giunta comunale, provvedendo ad inserirla nell'ordine del giorno di tali Organi, nel rispetto delle competenze agli stessi attribuiti dalla legge.
4. Gli organismi di partecipazione e le forme associative possono chiedere informazioni su provvedimenti di loro interesse al Sindaco o alla Giunta comunale, i quali rispondono secondo le modalità previste dal precedente comma. Se tale termine non viene rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
5. Un numero di cittadini, pari al cinque per cento degli iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'Organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

Art. 64

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 65

FORUM DEI CITTADINI

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum dei cittadini hanno dimensione comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Ad essi partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell' Amministrazione responsabili delle materie inserite all' ordine del giorno.
3. I forum possono essere convocati anche sulla base della richiesta presentata da un numero di cittadini pari al cinque per cento degli iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell' anno precedente, indicandogli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell' Amministrazione di cui è richiesta la presenza.
4. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione popolare previsti dalla legge.

Art. 66

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

1. Al fine di dirimere le controversie riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi o inadempienze dell' azione amministrativa, il Sindaco, di sua iniziativa, su proposta del Consiglio comunale o su istanza dei cittadini, promuove l' attivazione di procedure di conciliazione su base comunale.

Art. 67

CARTE DEI DIRITTI

1. Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio.
2. Le carte dei diritti possono riguardare specifici atti della vita comunale o particolari servizi dell' ente locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche. Il Comune è tenuto a darne ampia pubblicità attraverso le proprie sedi e i propri uffici e a inserire le carte dei diritti nei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività comunale.

Art. 68

REFERENDUM CONSULTIVO

1. I referendum consultivi sono ammessi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle

designazioni, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell' azione amministrativa.

2. L' iniziativa referendaria spetta al Consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta o dal corpo elettorale su richiesta di almeno un quarto degli iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell' anno precedente.
3. Il regolamento disciplina i tempi ed i modi del referendum e la costituzione della Commissione dei garanti.
4. Il quorum per la validità della consultazione è del cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.
5. I quesiti referendari, proposti nell' ambito della legge, devono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. Sull' ammissibilità dei quesiti del referendum consultivo decide la Commissione dei garanti per i referendum.
6. Non possono essere proposti referendum consultivi, ne possono essere ricevute le relative richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. L' esito del referendum sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio comunale, Giunta e Sindaco.

Art. 69

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell' amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l' esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l' informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull' ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l' amministrazione.

Art. 70

DIFENSORE CIVICO INTERCOMUNALE

1. Su deliberazione del Consiglio comunale, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un Ufficio del Difensore civico tra enti diversi o avvalersi dell'Ufficio operante presso altri comuni.

TITOLO VI° ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 71 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell' apposito albo.
2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d' ufficio.
3. Salvo quanto disposto dal punto precedente, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall' incarico con la cessazione del mandato del Sindaco continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato
4. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell' ufficio del Segretario comunale.
5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
6. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica ed amministrativa nei confronti degli Organi dell' ente in ordine alla conformità dell' azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti

Art. 72 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all' ente e, con l' autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Comitato regionale di controllo.
4. Egli presiede l' ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari

e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o del consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell' interesse dell' Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
6. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
7. Il Segretario, al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed impartisce le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
8. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.
9. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 73 IL VICE SEGRETARIO

1. La dotazione organica del personale del Comune potrà prevedere un Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 74 DIRETTORE GENERALE

1. Il Comune può convenzionarsi con altri enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.
2. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni regolando nel contempo le competenze del Segretario comunale, dei funzionari responsabili e degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.
4. A tal fine il Direttore Generale:
 - a. Collabora con l'amministrazione per la predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi.
 - b. Predisponde, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi.
 - c. Verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni.
 - d. Sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi.
 - e. Definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative.
 - f. Esprime il parere di cui all'Art. 49 del decreto legislativo 267/2000 in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili dei Servizi.
5. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco sulla base delle direttive del Consiglio comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo. Compete in tal caso al Segretario, che assume tutte le responsabilità e le competenze proprie del Direttore Generale, un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.

Art. 75

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura

3. I Servizi e gli uffici operano sulla base dell' individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, attua la contrattazione decentrata prevista dagli accordi collettivi.
5. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l' apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all' espletamento del servizio e all' adempimento dei compiti d' ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall' apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l' ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 76

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso apposito regolamento, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi ed il Direttore e gli Organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell' azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità

Art. 77

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono espressamente nominati con decreto del Sindaco.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell' ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell' ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 78**INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE**

1. La Giunta comunale, nelle forme e con i limiti previsti dalla legge disciplina gli incarichi e le collaborazioni esterne, nell' ambito del Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 79**TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un' istanza o che debbono essere iniziati d' ufficio sono conclusi con l' adozione di un provvedimento espresso.
2. Il termine per l' adozione dell' atto finale del procedimento, salva diversa previsione della legge e dei regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall' inizio d' ufficio del procedimento o della data di ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte, risultante dal protocollo comunale.

Art. 80**MOTIVAZIONE DEI PROCEDIMENTI**

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelle concernenti l' organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' Amministrazione comunale, in relazione alle risultanze dell' istruttoria.
3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell' Amministrazione comunale, quest' ultimo è indicato e reso disponibile.
4. In ogni atto da notificare sono indicati il termine e l' autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 81**CONFERENZA DEI SERVIZI**

1. Qualora sia opportuno effettuare l' esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo agli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, la quale regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso. Tale dissenso deve essere rappresentato entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

TITOLO VII° FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 82 FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell' ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma che esercita attraverso l'applicazione di imposta e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Le entrate del Comune sono costituite da:
 - a. imposte proprie;
 - b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c. tasse diritti per servizi pubblici;
 - d. trasferimenti erariali;
 - e. trasferimenti regionali e provinciali;
 - f. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza determinando per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

Art. 83 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Entro il trentuno di dicembre, o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pubblicità, pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e degli allegati previsti dalle vigenti norme di legge. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva un documento attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il traguardo qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza. Tale piano assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
4. Nel corso dell'esercizio finanziario l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del Regolamento di contabilità.
6. La Giunta comunale, entro il trenta giugno di ciascun anno, presenta al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
7. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 84 DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, possono essere alienati.
5. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità

patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

6. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 85

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta, un Revisore dei conti scelto tra:
 - a) gli iscritti nell' albo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) gli iscritti nell' albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti nell' albo dei ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Cessa dall' incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l' incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell' Ente
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del comunale anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta se richiesto.
4. Il Revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio
5. Il Revisore del conto:
 - a. collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, particolarmente per quanto attiene a programmi, bilanci, piani finanziari;
 - b. esprime parere sulla proposta di bilancio, sui documenti allegati, sulle variazioni, precisandone l'obbligatorietà, i contenuti, il raccordo con le valutazioni del responsabile del servizio economico e finanziario;
 - c. svolge azione di vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione del Comune e delle istituzioni, riferendosi in particolare alle acquisizioni delle entrate, effettuazioni delle spese, attività contrattuale, amministrazione dei beni e tenuta della contabilità;

- d. riferisce al Consiglio su gravi irregolarità di gestione;
 - e. effettua le verifiche di cassa, sia ordinarie che straordinarie;
 - f. attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto ai risultati di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di delibera del conto consuntivo ed evidenziando i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione;
 - g. esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.
6. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organo, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli Organi elettivi e burocratici.
 7. All' Organo di revisione sono trasmessi, da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa
 8. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VIII° NORME FINALI

Art. 86 STATUTO COMUNALE

1. Lo Statuto è fonte dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali che ne determinano le funzioni.
2. Il Comune determina l'ordinamento del proprio Statuto cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organismi istituzionali, di quelli amministrativi e di gestione.
3. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella di insediamento, istituisce la Commissione comunale permanente per lo statuto ed il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
4. Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge. Le modifiche dello Statuto, valutate dalla Commissione competente, sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.
6. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede comunale.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le leggi vigenti in materia di ordinamento degli enti locali, alle disposizioni delle quali si rinvia.

Art. 87 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale; l'abrogazione dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
3. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto, fatte salve sopravvenute disposizioni di legge, può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.
4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può

essere ripresentata rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

5. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel semestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
6. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali o parziali, la Giunta, la Commissione consiliare per lo Statuto ed il Regolamento o ogni singolo Consigliere Comunale in carica.

Art. 88 REGOLAMENTI

1. I regolamenti comunali costituiscono atti fondamentali del Comune. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni ed esercita tale potestà nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
2. I regolamenti, le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive, possono essere sottoposte a forme di consultazione popolare.
3. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali ed agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale, entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito di dieci giorni presso la Segreteria comunale, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante affissione di avviso all'albo pretorio.
4. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
5. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore ed entro tre mesi dall'entrata in vigore delle eventuali successive modifiche.
6. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti adottati, limitatamente alle materie e discipline ad essi demandate, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti.

Art. 89 NORME ABROGATIVE

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente Statuto.

Art. 90
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, composto da 90 articoli, dopo l'approvazione definitiva dell'Organo tutorio è affisso per trenta giorni all'albo del Comune, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo stesso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all' Albo pretorio del Comune.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

* * * * *